



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: CATASTO

Circolare del 24/03/1994 n. 11

Oggetto:

Semplificazione delle norme per la definizione delle denunce di variazione di unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, costituenti arretrato.

Sintesi:

Si provvede a definire una procedura semplificata per la trattazione delle denunce di variazione di unita' immobiliari urbane. A tale scopo, sono fissati criteri temporali per la scelta delle denunce di variazione da definire, prevedendo che deve essere data precedenza alle denunce piu' recenti. In caso vi siano mutazioni di intestati e le relative domande di voltura non siano facilmente reperibili, si potra' procedere sulla base di copie di atti traslativi allegati alle denunce ovvero sulla base dell'intestazione delle denunce stesse, apponendo, in tal caso la annotazione "intestazione da verificare".

Sono, inoltre, fornite direttive sulla modulistica, occorrente per le variazioni, nonche' per la definizione delle variazioni di unita' non censite.

La circolare, infine, da indicazioni per le operazioni al terminale, per la notifica agli interessati e per l'archiviazione delle pratiche.

Testo:

In considerazione del notevole arretrato, che si e' consolidato nel tempo, delle denunce di variazione di unita' immobiliari urbane ed al fine anche di consentire un piu' rapido ed agevole aggiornamento dell'archivio dei dati censuari si ritiene opportuno procedere alla semplificazione delle procedure previste per la trattazione delle suddette denunce.

L'esigenza di semplificare l'iter procedurale di trattazione delle denunce in questione e' stata rappresentata da numerosi Uffici che hanno spesso giustificato il formarsi dell'arretrato anche a causa delle notevoli difficolta' che incontrano nel procedere al collegamento tra le varie denunce di variazione riguardanti le stesse unita', oltre che al difficile reperimento delle domande di voltura non registrate al terminale ed alla complessita' della vigente modulistica.

Pertanto si ritiene opportuno definire una procedura piu' agile basata sui seguenti punti.

CRITERI TEMPORALI PER LA SCELTA DELLE DENUNCE DI VARIAZIONE DA DEFINIRE

Dovra' esser data preferibilmente la precedenza alle denunce di variazione piu' recenti, in quanto compito precipuo del Catasto e' quello di riflettere la realta' immobiliare ai fini di una corretta imposizione fiscale ed anche per consentire un piu' facile collegamento con precedenti denunce.

Pertanto qualora siano state presentate piu' denunce di variazione riguardanti le stesse unita' immobiliari, il tecnico classatore, ove lo ritenga opportuno, definira' la variazione piu' recente, limitandosi a riunire nello stesso fascicolo le restanti denunce, per permetterne, ove occorresse ai fini di una documentazione storica, una eventuale successiva definizione. In tal caso nel modello di denuncia di variazione definita, apporra' i dati di classamento, il numero di partita ed i protocolli delle precedenti denunce di variazione collegate.

VOLTURE COLLEGATE CON LE DENUNCE DI VARIAZIONE

Premessa l'esigenza primaria di eliminare l'arretrato in questione, si ritiene che il mancato reperimento delle domande voltura relative alle denunce di variazione non possa a priori impedire l'iter procedurale della definizione delle suddette denunce.

Pertanto, nel caso in cui vi sia una mutazione degli intestati e la relativa voltura non sia facilmente reperibile agli atti, si potra'

precedere ugualmente sulla base di eventuali copie di atti traslativi allegati alle denunce di variazione o, in mancanza di tali atti, sulla base dell'intestazione risultante dalle denunce stesse, apponendo tuttavia, in quest'ultimo caso, come annotazione la dicitura "INTESTAZIONE DA VERIFICARE".

Si ricorda che tale annotazione dovra' essere soppressa nel momento stesso in cui l'Ufficio verra' a conoscenza della corretta intestazione.

Si rammenta, infine, che in caso di piu' mutazioni degli intestati riferite alle stesse unita' immobiliari, l'Ufficio potra' limitarsi ad eseguire quella piu' recente, riportando in annotazione gli estremi delle volture intermedie mancanti, ove conosciute.

MODULISTICA OCCORRENTE PER LE VARIAZIONI

I dati censuari saranno apposti direttamente sul modello di variazione, completato con la propria sigla e con la data del classamento.

Una volta completato il modello 44 con i dati censuari, il tecnico indichera' in calce al modello stesso la causale della variazione usando esclusivamente la codifica di cui all'allegato A.

Nel caso in cui la variazione sia stata presentata usando il mod. D, poiche' la causale e gia' stata indicata dal professionista compilatore, il tecnico si limitera' ad apportare le eventuali correzioni.

Nella compilazione del modello 98 M, relativo alle volture, il tecnico si limitera' ad indicare, ove possibile, unicamente la ditta da intestare.

VARIAZIONI DI UNITA' NON CENSITE

La denuncia di variazione relativa ad unita' non censite verra' definita secondo le norme gia' menzionate, con la possibilita' di omettere l'indicazione dei dati censuari delle u.i.u. prima della variazione, limitandosi anche in questo caso a riunire nella stessa busta le dichiarazioni di accatastamento e le denunce di variazione relative alla stessa unita'.

CONSULTAZIONE DEL MOD. 58 E VISITE SOPRALLUOGO

Per quanto attiene la consultazione dei modd. 58, il tecnico classatore potra' limitarla ai soli casi ritenuti necessari.

Analogamente a quanto gia' previsto per l'accertamento delle nuove costruzioni il tecnico classatore ricorrera' alle visite sopralluogo nel caso in cui vi siano oggettive difficolta' operative.

OPERAZIONI AL TERMINALE E NOTIFICA

Una volta definita la denuncia di variazione, la stessa verra' consegnata all'addetto al terminale. Esaurita l'introduzione dei dati, l'intero fascicolo verra' consegnato al reparto notifica, unitamente ad una copia di stampa.

Si rammenta che il terminalista, nelle annotazioni, dovra' provvedere a riportare per esteso la motivazione della variazione (vedi allegato A) e non la codifica riportata sul modello di denuncia.

L'Ufficio provvedera' con tempestivita' a notificare agli interessati le mutazioni apportate tramite una lettera tipo (allegato B) con allegata la copia di visura, o mediante analoga timbratura da apporre sul retro del primo foglio di visura.

Detta copia dovra' essere debitamente firmata dal Capo Ufficio e riportare, foglio per foglio, il timbro ufficiale.

La notifica dovra' essere effettuata secondo le vigenti norme, delle quali si allega un estratto.

ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA

Il mod. 44 o il mod. D trovera' la sua collocazione definitiva infine, nella busta mod. 58 contenente le unita' immobiliari oggetto della variazione, avendo cura che, nel caso in cui le unita' derivate trovino collocazione in piu' modd.58, in ognuno di questi vi sia la copia del modello di denuncia di variazione definita con i dati di classamento.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si rimanda alle norme generali previste per la definizione delle variazioni.

Si coglie l'occasione, infine, per invitare gli Uffici a riorganizzare gli archivi delle unita' censite (modelli 58) seguendo il criterio di classificazione per comune, foglio, particella e subalterno, in luogo del criterio di classificazione, attualmente piu' seguito, per partita.

ALLEGATO A

CODIFICA DELLE CAUSALI DELLE DENUNCE DI VARIAZIONE

B.1.a - divisione

B.1.b - frazionamento per trasferimento di diritti

- B.1.c - fusione
 - B.1.d - ampliamento
 - B.1.e - demolizione totale
 - B.1.f - demolizione parziale
 - B.1.g - diversa distribuzione degli spazi interni
 - B.1.h - ristrutturazione
 - B.2 - variazione della destinazione
 - B.3 - variazione nel reddito (rif. D.P.R. 917/86) ed altre
 - B.4.a - collegamento unita' afferenti
 - B.4.b - collegamento unita' afferenti derivate da sopraelevazione
 - B.5 - variazione toponomastica
- ALLEGATO B

UFFICIO TECNICO ERARIALE
DI

PROT. N.

AVVISO DI NOTIFICA

Si comunica che sono stati introdotti negli atti del Catasto Edilizio Urbano della Provincia di i dati catastali relativi alle unita' immobiliari urbane elencate nel foglio di visura allegato, a seguito di dichiarazione di nuova costruzione o di denuncia di variazione.

Contro tali dati puo' essere proposto, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente avviso, ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado competente per territorio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

....., 199 ...